



**INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA**

**N. 772**

Adozione di un provvedimento definitivo per l'applicazione di soglie ISEE uniformi sull'intero territorio regionale

*Presentata dalla Consigliera regionale:*

*CANALIS MONICA (prima firmataria) 13/06/2021*

*Presentata in data 13/06/2021*

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA  
ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per componente del Consiglio regionale – Non più di tre per Gruppo -  
una sola domanda chiara e concisa su argomento urgente e particolare rilevanza politica)

**OGGETTO: Adozione di un provvedimento definitivo per l'applicazione di soglie ISEE uniformi sull'intero territorio regionale**

Premesso che:

- Il DPCM 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" all'art. 2 prevede che "l'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie....".
- Inoltre, ai sensi dell'articolo sopracitato, gli Enti erogatori "possono prevedere accanto all'ISEE criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari".
- La L.R. 1/04, articolo 40, comma 5 prevede che "La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta linee guida atte ad assicurare una omogenea applicazione nel territorio regionale degli indicatori di cui al comma 1, anche in considerazione di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), così come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130."
- Si prevedono pertanto specifiche competenze regionali in ordine alla programmazione, coordinamento e indirizzo in materia di servizi sociali.
- Il sovrapporsi di norme nazionali, regionali e regolamentari degli enti locali, pur negli ambiti di competenza previsti dal DPCM n.159/2013, ha creato e crea oggettive criticità nell'applicazione puntuale delle norme a tutela dell'utenza stante le difficoltà di armonizzazione delle stesse.
- Al fine di superare tali difficoltà la Regione Piemonte, pur non essendo competente a dare indicazioni sull'applicazione dell'ISEE e nonostante l'adeguamento alle nuove disposizioni in materia fosse di competenza degli enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate, in virtù di **specifiche richieste da parte dell'ANCI e del Coordinamento regionale degli Enti gestori**, ha adottato un primo provvedimento (**DGR 10-881 del 12/01/15**) contenente le **"Linee guida per la gestione transitoria dell'applicazione della normativa ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159"**, demandando, altresì, al Direttore regionale alla Coesione Sociale la designazione dei componenti del tavolo tecnico, mirato all'adozione di atti regionali per l'applicazione della normativa;
- **il Tavolo Tecnico è stato istituito con la Determina 137/A15000 del 3 marzo 2015, ha una composizione mista (Enti gestori / sindacati) ed è finalizzato all'adozione di atti regionali per l'applicazione della normativa ISEE.**

- dal 2015 ad oggi, la Regione con varie Determine, ha prorogato il regime di gestione transitoria di applicazione dell'ISEE.
- Con la DGR 16-6411 del 26/01/18 la Giunta regionale ha prorogato la gestione transitoria dell'applicazione della normativa ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, sino all'adozione del provvedimento definitivo.
- Nello specifico le Linee guida per la gestione transitoria dell'applicazione della normativa Isee ad oggi stabiliscono che:
  - a) l'ISEE venga utilizzato dagli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in prima valutazione, come criterio che individua gli utenti che possono essere eleggibili alle prestazioni sociali e sociosanitarie, tramite un valore soglia massima ISEE definita in:
    - 1) € 6.000,00 per accedere ai contributi economici a integrazione del reddito familiare, valore oltre il quale non vengono erogati i contributi economici;
    - 2) **€ 38.000,00 per tutte le altre prestazioni sociali agevolate, valore oltre il quale la prestazione è erogata con totale compartecipazione del beneficiario (38.000 euro è la soglia ISEE adottata dall'INPS per le prestazioni sociali)**
  - b) Ogni Ente Gestore regoli le modalità e i tempi dell'effettivo accesso alla prestazione utilizzando i criteri già previsti nel proprio Regolamento vigente con cui sono state regolate le singole prestazioni, anche con riferimento alle deliberazioni regionali in materia sociosanitaria, criteri che verranno temporaneamente adottati come "criteri ulteriori accanto all'ISEE" secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del DPCM 159/2013.
- L'attività del Tavolo Tecnico di raccordo e sintesi delle richieste da un lato provenienti dagli organi rappresentativi degli Enti Gestori e Anci e dall'altro da parte delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si è caratterizzato per una forte ed insanabile divergenza tra le parti interessate sulle modalità di traduzione delle suddette linee guida nonostante il tentativo di mediazione regionale ed ha portato al mancato licenziamento di un provvedimento definitivo.
- Dal 2015 fino al 2019 (inizio anno) le parti si sono sempre trovate distanti e non si è mai raggiunta alcuna intesa. Per cui la proposta "sperimentale" iniziale del 2015 è tutt'ora in vigore.

Considerato che:

- **nel welfare pubblico è fondamentale disporre di adeguati meccanismi per valutare la condizione economica dei nuclei che richiedono prestazioni sociali agevolate, perché è dall'efficacia di questi meccanismi che dipende sia l'equità distributiva per i cittadini sia una corretta gestione delle risorse pubbliche.**
- **La Regione non può modificare le regole nazionali di calcolo dell'ISEE**
- **attualmente nel territorio della Regione Piemonte il cittadino riceve trattamenti diversi a seconda di dove risiede. Ogni Ente Gestore o Comune stabilisce infatti le sue soglie ISEE, tranne per materie, come la non autosufficienza, su cui lo Stato ha stabilito soglie uniformi per l'intero territorio nazionale**
- **Pur sussistendo molteplici problematiche ed elementi di conflittualità su questa tematica, emerge la necessità di prevedere delle soglie minime (ISEE minimo) uniformi per l'intero territorio regionale eventualmente derogabili in sede di regolamentazione solo qualora conducano ad un risultato più favorevole per il cittadino**

Rilevato che:

- con sentenza n. 7850/2020 il Consiglio di Stato ha riaffermato alcuni elementi e principi che chiariscono ulteriormente gli aspetti determinanti relativi alla questione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate. In sintesi:

- l'ISEE è il criterio al quale i Comuni devono attenersi per determinare l'eventuale compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini;
- i Comuni non possono introdurre altri criteri che tendano di fatto a ridurre ciò che la Legge ha stabilito essere parte integrante dei livelli essenziali delle prestazioni (per l'appunto l'ISEE);
- non possono rientrare in tali criteri le valorizzazioni delle provvidenze economiche fruite dalla persona con disabilità (es. pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento etc., pacificamente escluse dal calcolo del reddito ai fini ISEE, poiché non considerate una componente del patrimonio personale);
- a fronte di ISEE pari a zero, zero deve essere la quota di compartecipazione al costo.

Constatato che:

- Il 15.9.2020, nel rispondere all'Interpellanza n. 382 del consigliere Magliano, l'assessore Caucino affermava quanto segue: *"L'attività del Tavolo tecnico di raccordo e sintesi delle richieste, da un lato, provenienti dagli organi rappresentativi degli enti gestori e ANCI e, dall'altro, da parte delle organizzazioni sindacalimaggiormente rappresentative, si è caratterizzato per una significativa divergenza tra le parti interessate sulle modalità di traduzione delle linee guida, nonostante il tentativo di mediazione regionale, e ha portato, a oggi, al mancato licenziamento di un provvedimento definitivo, sia in occasione della prima istituzione del Tavolo, quindi, ripeto, fin dal 2015, sia quando i lavori del medesimo sono ripresi, quindi nel 2018. Infine, nel 2019 i lavori del Tavolo tecnico sono stati riattivati e, a fronte delle recenti posizioni assunte dai sindacati, da ANCI Piemonte e dal coordinamento degli enti gestori in ordine alla proposta di linee guida per l'applicazione uniforme dell'ISEE, il tentativo di condivisione di un testo su tale tematica presenta difficoltà determinate da talune rigidità di non semplice gestione. Come il Consigliere saprà, ci sono due visioni diametralmente opposte rispetto a questa problematica, per cui la gestione della mediazione negli anni è risultata difficilissima. **L'azione di mediazione regionale, seppure complessa, non può né dev'essere interrotta.** Guardi, Consigliere, questa è una mia visione di carattere prettamente politico, perché le assicuro che gli Uffici regionali sono di segno opposto, ma ritengo che, invece, debba essere assolutamente trovata una soluzione. **Non dobbiamo interrompere questa mediazione, perché il perseguimento della ricerca di una soluzione di sintesi è un obiettivo ritenuto importante dall'Amministrazione regionale e per il quale sarà profuso il massimo impegno.** (Per quanto riguarda il Piano per la Non Autosufficienza) per i gravi queste fasce ISEE le abbiamo in qualche modo proposte noi; per i gravissimi, invece, sono già previste uniformemente su tutto il territorio a livello nazionale. La problematica legata all'uniformità delle fasce ISEE è certamente una problematica che va a incidere rispetto a tutte le altre prestazioni, ovviamente, e agli assegni di cura. Per quanto riguarda, nello specifico, gli assegni di cura, quest'uniformità viene posta in essere per i gravissimi a livello nazionale e per i gravi, invece, a breve con l'approvazione del nuovo Piano regionale per la non autosufficienza. Per contro, il tema dell'uniformità delle fasce ISEE per tutte le altre prestazioni,*

*Consigliere, resta. Stiamo parlando di una trattativa, stiamo parlando di una mediazione posta in essere dagli Uffici a partire dal 2015, quindi il Consigliere potrà comprendere, proprio per il fatto che in questi anni non si è trovata una soluzione in quanto, in realtà, le posizioni dei soggetti coinvolti sono evidentemente molto distanti, ma ciò non toglie che, anche rispetto a questo punto, **da parte mia, ci sarà ovviamente il massimo impegno per trovare una mediazione che possa, in qualche modo, essere un punto d'incontro e poter dare la miglior soluzione possibile per il bene dei piemontesi e degli utenti.***

Preso atto che:

- Gli usi dell'ISEE crescono, dalle misure connesse al COVID al futuro assegno unico per i figli

#### **INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE**

**per verificare quando intenda licenziare un provvedimento definitivo in materia di applicazione della normativa ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, che ponga fine alla gestione transitoria iniziata nel 2015 e definisca soglie ISEE uniformi per l'intero territorio regionale.**

Monica Canalis  
13.6.2021